



**Provincia
di Milano**

DELIBERAZIONE N° 530 / 06 REP. GEN.

Atti n°157344/20.2/2004/3913

GIUNTA PROVINCIALE

Seduta del 24 LUG. 2006

Presidente

FILIPPO LUIGI PENATI

Vice Presidente

ALBERTO MATTIOLI

Assessori Provinciali

GIANSANDRO BARZAGHI

Assente

DANIELA BENELLI

BRUNA BREMBILLA

GIULIANA CARLINO

Assente

BRUNO CASATI

FRANCESCA CORSO

Assente

IRMA DOMENICA DIOLI

DANIELA GASPARINI

ALBERTO GRANCINI

PAOLO MATTEUCCI

PIETRO MEZZI

PIETRO LUIGI PONTI

ROSARIA ROTONDI

LUIGI VIMERCATI

Con l'assistenza del Segretario Generale Antonino PRINCIOTTA

Su proposta dell'Assessore Alberto GRANCINI

Oggetto: Determinazione in ordine all'addestramento e allenamento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi sul territorio provinciale.

Il Direttore Centrale

Il Direttore del Settore Sicurezza, Caccia e Pesca, Lotta all'Usura: dott. Sergio SALADINI

L'atto si compone di 4 pagine di cui = pagine di allegati, parte integrante.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Vista la Legge Regionale 4 luglio 1996 n. 11 che all'art. 4 recita testualmente "sono trasferite alle Province le funzioni amministrative concernenti la caccia e la pesca ivi comprese le attività di vigilanza e controllo, e la gestione delle autorizzazioni";
- Vista la Legge Regionale 16 agosto 1993 n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- Visto il Capo VI "allenamento e addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi" di cui al Regolamento regionale 4 agosto 2003 n. 16 di attuazione dell'art. 21 – comma 9 – della sopracitata Legge Regionale n. 26/93, che consente detta attività anche nel periodo in cui non è ammesso l'esercizio venatorio, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì e delle zone ove la caccia è vietata;
- Considerato che il Regolamento di cui sopra prevede ulteriori limitazioni tra le quali la possibilità della Provincia di disporre, sentiti i Comitati di Gestione degli ATC, ulteriori limitazioni all'allenamento e addestramento dei cani rispetto ai luoghi e periodi per gravi motivi connessi con la tutela della fauna selvatica e la salvaguardia delle colture agricole;
- Vista la nota da parte dell'A.T.C. n. 2 MI/Ovest, in data 09/06/2006 con la quale si chiede di ridurre il periodo dell'allenamento e addestramento dei cani da caccia di età non superiore ai 15 mesi;
- Preso atto che nella seduta del 10 luglio 2006 i membri della Consulta Faunistico Venatoria provinciale si sono espressi favorevolmente alla limitazione dell'allenamento e addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi;
- Considerato che, causa la notevole crescita dell'urbanizzazione e la conseguente diminuzione di territorio per l'attività venatoria, per la necessaria tutela della fauna selvatica e in particolar modo per l'attività di ripopolamento, si rende necessario limitare l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi in tutto il territorio di competenza ad esclusione del periodo stabilito dal Calendario integrativo provinciale per il quale è consentito l'addestramento e allenamento dei cani da caccia di ogni età;
- Visto il Piano Faunistico Venatorio provinciale 2005/2009 nel quale sono state previste zone di addestramento cani di "tipo B" senza sparo, promosse presso le categorie che possono istituire tali zone;
- Visto altresì che le zone addestramento e allenamento cani temporanee di "tipo B" operanti nel periodo 1° febbraio – 31 agosto di ogni anno che permettono l'addestramento e allenamento dei cani da caccia di qualsiasi età;
- Considerato che la maggior parte del T.A.S.P. è ad agricoltura intensiva e che è quindi passibile di danneggiamento durante l'attività di addestramento e allenamento dei cani;
- Ritenuta altresì la difficoltà di mantenere costantemente sul territorio provinciale fauna stanziale tipica della zona;
- Ritenuto pertanto di condividere le motivazioni espresse dall'A.T.C. n. 2 MI/Ovest e della Consulta Faunistico Venatoria Provinciale, limitando, ai fini della tutela della fauna selvatica, come previsto dal R.R. n. 16/03, l'addestramento e l'allenamento dei cani di età non superiore a 15 mesi sull'intero territorio provinciale a partire dai 30 giorni che precedono l'apertura della stagione venatoria sino alla fine di febbraio dell'anno successivo;

- Richiamato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, nonché le attribuzioni provinciali in materia di caccia e pesca nelle acque interne, stabilite dall'art. 19, comma 1, lett. F) dello stesso T.U.;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 dal Direttore del Settore Sicurezza, Caccia Pesca, Lotta all'Usura in data 19 luglio 2006;
- Dato atto della irrilevanza del preventivo parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dell'Amministrazione come da rapporto del Ragioniere Capo in data 19 luglio 2006;
- Udito il Relatore, a voti unanimi, resi nei modi di legge:

D E L I B E R A

1. di consentire l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi, purché tatuati e/o muniti di microchip e iscritti all'anagrafe canina, su tutto il territorio della provincia di Milano per il periodo dai 30 giorni antecedenti all'apertura generale della stagione venatoria e fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo con i limiti di seguito indicati:
 - a) l'allenamento e l'addestramento sono consentiti per cinque giorni settimanali, ad eccezione del martedì e venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto;
 - b) ogni cacciatore o gruppo di cacciatori non può allenare/addestrare più di due cani contemporaneamente;
 - c) l'allenamento e addestramento sono consentiti sul territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia in cui il cacciatore è residente, nonché sul territorio dell'A.T.C. in cui il cacciatore è iscritto, sul territorio a caccia programmata e nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, previo consenso dei concessionari, con esclusione delle zone ove sia vigente il divieto di caccia (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, riserve naturali, aree a parco naturale nei parchi regionali, fondi chiusi, zone di rifugio e di ambientamento per la fauna stanziale);
 - d) nel mese di febbraio l'addestramento e l'allenamento sono limitati ai soli giorni settimanali di mercoledì e domenica;
 - e) in tutto il periodo consentito, l'allenamento e l'addestramento sono vietati sulle coltivazioni in atto.
2. Per le violazioni ai suddetti divieti si applica la sanzione prevista dall'art. 51, comma 2, della L.R. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Di incaricare il Direttore Responsabile del Settore Sicurezza, Caccia Pesca, Lotta all'Usura all'adozione dei provvedimenti dirigenziali che dovessero rendersi necessari.

Dopodiché l'Assessore alla partita, ravvisata l'urgenza del provvedimento, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La proposta risulta approvata all'unanimità.

Pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ed inseriti nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00

Parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria	Parere favorevole di regolarità tecnica/amm.va
IL RAGIONIERE CAPO	IL DIRETTORE
Data	Data 19.7.2006
	f.to dr. Sergio Saladini
	IL DIRETTORE
	Data
VISTO, IL DIRETTORE CENTRALE	
Data 19.07.06	F.to SALADINI

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Penati

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Princiotta

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante affissione all'Albo Pretorio, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/00 con contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/00.

24 LUG. 2006

Milano, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Princiotta

☐ La presente deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura, ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. n. 267/00.

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.
- ☐ per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.